IBBG

SMGV USMM

REGOLAMENTO

per

l'esame di professione di creatrice d'abbigliamento / creatore d'abbigliamento*

del 25 MAG 2022

Visto l'articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale, l'organo responsabile di cui al punto 1.3 emana il seguente regolamento d'esame:

1. DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 Scopo dell'esame

Obiettivo dell'esame federale di professione è stabilire se i candidati hanno le competenze necessarie per l'esercizio di un'attività professionale complessa e che comporta un elevato grado di responsabilità.

1.2 Profilo professionale

1.21 Campo d'attività

I creatori d'abbigliamento con attestato professionale federale sono specializzati nella produzione di capi su misura e tengono conto delle esigenze e dei requisiti dei singoli capi. Svolgono attività quali consulenza, ricerca, analisi delle tendenze, design, visualizzazione, preventivazione, pianificazione del lavoro e produzione di capi di alta qualità.

I creatori d'abbigliamento con attestato professionale federale lavorano negli atelier di couture e nei negozi specializzati per la produzione di capi su misura, nelle sartorie teatrali e negli atelier dove si producono costumi tradizionali e pellicce. A volte possono lavorare nel commercio e nell'industria dell'abbigliamento. Svolgono una funzione manageriale o di supporto alla direzione.

1.22 Principali competenze operative

I creatori d'abbigliamento con attestato professionale federale progettano, creano e producono capi su misura sofisticati e di alta qualità nei seguenti orientamenti:

---

* In un'ottica di leggibilità e scorrevolezza, all'interno del testo il genere maschile è impiegato per ambo i sessi.

- Abbigliamento donna;
- Abbigliamento uomo;
- Abbigliamento teatrale;
- Abbigliamento tradizionale;
- Abbigliamento in pelliccia.

I creatori d'abbigliamento con attestato professionale federale

- consigliano i clienti e gli altri committenti o la direzione responsabile dei costumi in merito alle tendenze, alle possibilità di implementare i requisiti e le specifiche, alla vestibilità, ai materiali, alla cura, ai colori e all'effetto dei capi;
- individuano i valori dei clienti, dei committenti e/o dei responsabili dei costumi dal punto di vista ambientale, sociale e sanitario e vanno incontro alle richieste speciali;
- visualizzano le loro idee per i capi d'abbigliamento e usano strumenti di presentazione per comunicare in modo convincente con clienti, committenti e responsabili dei costumi;
- calcolano le spese per i materiali e la manodopera, determinano i costi dei capi e preparano i preventivi;
- pianificano la produzione dei singoli capi e si procurano i materiali e gli strumenti ausiliari in base a criteri economici ed ecologici e alle specifiche operative;
- trasformano i materiali in capi d'abbigliamento su misura di alta qualità;
- organizzano e ottimizzano i processi operativi e predispongono le infrastrutture necessarie nell'atelier di creazione dell'abbigliamento o nel laboratorio di sartoria teatrale;
- dirigono i collaboratori nell'atelier o nella sartoria teatrale e in quanto specialisti contribuiscono attivamente allo sviluppo del team;
- comunicano in modo appropriato con clienti, committenti, responsabili dei costumi, dipendenti e fornitori;
- utilizzano con abilità e precisione strumenti di lavoro moderni che permettono di pianificare ed evadere gli ordini con efficienza.

1.23 Esercizio della professione

I creatori d'abbigliamento con attestato professionale federale progettano, producono e modificano capi su misura secondo i modelli e richieste specifiche dei clienti, dei committenti e dei responsabili dei costumi.

Gestiscono l'ordine dall'inizio alla fine e si assicurano che il lavoro loro affidato venga svolto in modo efficiente. Inoltre, seguono gli ultimi sviluppi dell'industria dell'abbigliamento e si aggiornano costantemente.

I creatori d'abbigliamento con attestato professionale federale sono ambasciatori attivi e competenti dell'abbigliamento su misura. La capacità di fornire ai clienti una consulenza professionale e convincente e di eseguire lavori di alta qualità determina il successo di un negozio specializzato nel settore dell'abbigliamento o di una sartoria teatrale.

1.24 Contributo della professione alla società, all'economia, alla natura e alla cultura

Grazie alle loro competenze operative i creatori d'abbigliamento con attestato professionale federale forniscono un contributo determinante all'utilizzo sostenibile e rispettoso delle risorse nel campo dell'abbigliamento nell'interesse della società e della natura. Implementano sia le tendenze della moda individuale che l'abbigliamento per usi e costumi culturali.

I creatori d'abbigliamento con attestato professionale federale identificano le aspettative della loro clientela in campo ambientale, sociale e sanitario e sostengono il principio della lunga durata dei capi d'abbigliamento, utilizzando materiali di alta qualità ed ecologicamente sostenibili. Sono consapevoli dei problemi del commercio equo e solidale e scelgono i loro fornitori anche in base a criteri ecologici. Ciò assicura la sostenibilità lungo la catena del valore nell'industria dell'abbigliamento.

1.3 Organo responsabile

1.31 L'organo responsabile è costituito dalle seguenti organizzazioni del mondo del lavoro:
- Comunità d'interessi per la formazione professionale di creatrici/creatori d'abbigliamento (IBBG);
- Unione svizzera dei mestieri della moda (USMM).

1.32 L'organo responsabile è competente per tutta la Svizzera.

2. ORGANIZZAZIONE

2.1 Composizione della commissione d'esame

2.11 Tutti i compiti relativi al rilascio dell'attestato professionale sono affidati a una commissione d'esame.
La commissione è composta da:
- tre membri di IBBG;
- tre membri dell'USMM.

I membri sono nominati dalle rispettive organizzazioni del mondo del lavoro per un periodo di quattro anni.

2.12 La commissione d'esame si autocostituisce. Essa è in grado di deliberare se è presente la maggioranza dei membri. Le decisioni richiedono la maggioranza dei membri presenti. A parità di voti è il presidente a decidere. Le riunioni della commissione d'esame possono svolgersi in videoconferenza.

2.2 Compiti della commissione d'esame

2.21 La commissione d'esame:
a) emana le direttive inerenti al presente regolamento d'esame e le aggiorna periodicamente;
b) stabilisce le tasse d'esame;
c) stabilisce la data e il luogo d'esame;
d) definisce il programma d'esame;
e) predispone la preparazione dei compiti d'esame e cura lo svolgimento dell'esame;
f) nomina i periti, li forma per le loro funzioni e li impiega;
g) decide l'ammissione all'esame e l'eventuale esclusione dallo stesso;
h) decide il conferimento dell'attestato professionale;
i) tratta le domande e i ricorsi;
j) si occupa della contabilità e della corrispondenza;
k) decide in merito al riconoscimento di altri titoli o prestazioni;
l) rende conto della sua attività alle istanze superiori e alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI);
m) provvede allo sviluppo e alla garanzia della qualità, in particolare al regolare aggiornamento del profilo di qualificazione in conformità con le esigenze del mercato del lavoro.

2.22 La commissione d'esame può:
a) delegare la gestione dei ricorsi a singole persone;
b) delegare compiti amministrativi a una segreteria.

2.3 Svolgimento non pubblico / Vigilanza

2.31 L'esame si svolge sotto la vigilanza della Confederazione. Non è pubblico. In casi particolari, la commissione d'esame può concedere delle deroghe.

2.32 La SEFRI riceve tempestivamente l'invito all'esame e la relativa documentazione.

3. PUBBLICAZIONE, ISCRIZIONE, AMMISSIONE, SPESE

3.1 Pubblicazione

3.11 L'esame è pubblicato almeno sei mesi prima del suo inizio nelle tre lingue ufficiali.

3.12 La pubblicazione deve almeno indicare:

a) le date d'esame;
b) la tassa d'esame;
c) l'ufficio d'iscrizione;
d) il termine d'iscrizione;
e) le modalità di svolgimento dell'esame.

3.2 Iscrizione

All'iscrizione devono essere allegati:

a) un riepilogo del percorso professionale assolto e della pratica professionale svolta;
b) le copie dei titoli e dei certificati di lavoro richiesti ai fini dell'ammissione;
c) l'indicazione della lingua d'esame;
d) l'indicazione dell'orientamento;
e) la copia di un documento d'identità con fotografia;
f) l'indicazione del numero di assicurazione sociale (numero AVS)[1].

3.3 Ammissione

3.31 All'esame è ammesso chi:

a) è in possesso di un attestato federale di capacità di creatore d'abbigliamento o di un titolo equivalente;

e

b) può attestare almeno 24 mesi di esperienza professionale nel campo della creazione d'abbigliamento con un grado d'occupazione del 100%.

È fatta riserva del pagamento entro i termini della tassa d'esame di cui al punto 3.41 e della consegna puntuale del piano di realizzazione e della documentazione del progetto.

3.32 La decisione in merito all'ammissione all'esame è comunicata al candidato per iscritto almeno quattro mesi prima dell'inizio dell'esame. La decisione negativa deve indicare la motivazione e i rimedi giuridici. I candidati ammessi all'esame ricevono il compito per il lavoro di progetto insieme alla decisione di ammissione.

3.4 Spese

3.41 Il candidato versa la tassa d'esame previa conferma dell'ammissione. Le tasse di stampa dell'attestato professionale e di iscrizione nel registro dei titolari di attestato professionale nonché l'eventuale contributo alle spese per il materiale sono a carico dei candidati e vengono riscossi separatamente.

---

[1] La base legale è contenuta nell'ordinanza sulle rilevazioni statistiche (RS **431.012.1**; n. 70 dell'allegato). La commissione d'esame o la SEFRI rileva il numero AVS per conto dell'Ufficio federale di statistica e lo utilizza a fini puramente statistici.

3.42 Ai candidati che, conformemente al punto 4.2, si ritirano entro i termini prescritti o devono ritirarsi dall'esame per motivi validi viene rimborsato l'importo pagato, dedotte le spese sostenute.

3.43 Chi non supera gli esami non ha diritto ad alcun rimborso.

3.44 La tassa d'esame per i candidati ripetenti è fissata dalla commissione d'esame caso per caso, tenendo conto delle parti d'esame da ripetere.

3.45 Le spese di viaggio, vitto, alloggio e assicurazione durante gli esami sono a carico dei candidati.

4. SVOLGIMENTO DELL'ESAME

4.1 Convocazione

4.11 L'esame ha luogo se, dopo la pubblicazione, almeno otto candidati adempiono alle condizioni d'ammissione o almeno ogni due anni.

4.12 I candidati possono essere esaminati in una delle tre lingue ufficiali: italiano, francese o tedesco.

4.13 I candidati sono convocati per iscritto almeno 40 giorni prima dell'inizio dell'esame. La convocazione contiene:

a) il programma d'esame con l'indicazione precisa del luogo, della data e dell'ora dell'esame e degli ausili che il candidato è autorizzato a usare e a portare con sé;
b) l'elenco dei periti.

4.14 Le richieste di ricusazione dei periti opportunamente motivate devono essere presentate alla commissione d'esame almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'esame. La commissione d'esame adotta le disposizioni necessarie.

4.2 Ritiro

4.21 I candidati possono ritirare la propria iscrizione fino a due mesi prima dell'inizio dell'esame.

4.22 Trascorso questo termine, il ritiro deve essere giustificato da motivi validi. Sono considerati motivi validi:

a) maternità;
b) malattia e infortunio;
c) lutto nella cerchia ristretta;
d) servizio militare, civile o di protezione civile imprevisto.

4.23 Il candidato deve immediatamente notificare per iscritto alla commissione d'esame il suo ritiro allegando i documenti giustificativi.

4.3 Mancata ammissione ed esclusione

4.31 I candidati che, in relazione alle condizioni di ammissione, forniscono deliberatamente indicazioni false o cercano in altri modi di ingannare la commissione d'esame non sono ammessi all'esame.

4.32 È escluso dall'esame chi:

a) utilizza ausili non autorizzati;
b) infrange in modo grave la disciplina dell'esame;
c) tenta di ingannare i periti.

4.33 L'esclusione dall'esame deve essere decisa dalla commissione d'esame. Il candidato ha il diritto di sostenere l'esame con riserva fino al momento in cui la commissione d'esame non ha deliberato al riguardo.

4.4 Sorveglianza degli esami, periti

4.41 L'esecuzione dei lavori d'esame scritti e pratici è sorvegliata da almeno una persona competente nella materia d'esame la quale annota le proprie osservazioni.

4.42 La valutazione dei lavori d'esame scritti e pratici è effettuata da almeno due periti che determinano la nota congiuntamente.

4.43 Almeno due periti presenziano agli esami orali, prendono nota del colloquio d'esame e dello svolgimento generale, valutano le prestazioni e determinano la nota congiuntamente.

4.44 I periti recedono dall'incarico se sono parenti, superiori o ex superiori, collaboratori o colleghi del candidato oppure suoi docenti nei corsi di preparazione. In casi eccezionali e motivati, al massimo un perito può aver svolto il ruolo di docente nei corsi di preparazione frequentati dal candidato.

4.5 Riunione conclusiva per l'attribuzione delle note

4.51 La commissione d'esame delibera il superamento dell'esame in una riunione indetta al termine del-lo stesso. La persona che rappresenta la SEFRI è invitata per tempo alla riunione.

4.52 I parenti e i superiori o ex superiori, collaboratori o colleghi del candidato nonché i docenti dei corsi di preparazione da lui frequentati recedono dall'incarico per la delibera sul conferimento dell'attestato professionale.

5. ESAME

5.1 Parti d'esame

5.11 L'esame è costituito dalle seguenti parti e dura:

Parte d'esame	Tipo d'esame	Durata	Ponderazione
1. Lavoro di progetto «abbigliamento su misura»		realizzato in precedenza	2
1.1 Confezione/artigianato (verifica delle tappe)	pratico/orale	2 ore	
1.2 Documentazione del progetto	scritto	realizzato in precedenza	
1.3 Presentazione del lavoro di progetto compreso indumento finito	orale	15 min.	
1.4 Colloquio tecnico	orale	30 min.	
2. Conoscenze professionali applicate	pratico/scritto	4 / 6 ore *	1
3. Realizzazione di cartamodelli con CAD	pratico	4 ore	1
4. Economia aziendale	scritto	1.5 ore	1
	Totale	**12 ore 15 min. / 14 ore 15 min.**	

* La parte d'esame 2 «conoscenze professionali applicate» dura 4 ore negli orientamenti «abbigliamento uomo» e «abbigliamento tradizionale», 6 ore negli orientamenti «abbigliamento donna», «abbigliamento teatrale» e «abbigliamento in pelliccia».

Parte d'esame 1: Lavoro di progetto «abbigliamento su misura»

Nella parte d'esame 1, viene progettato e fabbricato autonomamente secondo le istruzioni un capo d'abbigliamento su misura dell'orientamento selezionato e viene allestita la relativa documentazione di progetto. Il processo di produzione deve essere strutturato in diverse tappe.

Il lavoro di progetto dura 16 settimane. Sulla base delle istruzioni ricevute unitamente alla convocazione, 12 settimane prima dell'inizio dell'esame il candidato presenta un piano di realizzazione. Il piano viene analizzato dai periti, che forniscono un riscontro al candidato e il candidato 10 settimane prima dell'inizio dell'esame.

In questa parte d'esame vengono esaminati i seguenti campi di competenze operative (vedi direttive inerenti al presente regolamento d'esame):

- Sviluppo di soluzioni di abbigliamento per clienti, committenti e responsabili dei costumi (CCO A);
- Realizzazione di indumenti su misura per clienti, committenti e responsabili dei costumi (CCO B);
- Organizzazione dei processi operativi (CCO D).

Le competenze vengono esaminate nel quadro di quattro voci:

Voce 1.1: Confezione/artigianato (verifica delle tappe) (esame pratico/orale)

Da 3 a 5 settimane prima dell'inizio dell'esame durante una verifica delle tappe di due ore vengono testati le abilità artigianali relative alla produzione dell'indumento su misura, la procedura e lo stato di avanzamento. Le fasi di lavoro di ogni orientamento devono essere eseguite secondo le istruzioni al momento della verifica. A seconda dell'orientamento può avere luogo sul posto di lavoro oppure nella sede d'esame centrale.

Dopo la verifica delle tappe, il capo d'abbigliamento personalizzato viene completato autonomamente fino alla presentazione del lavoro di progetto.

Voce 1.2: Documentazione del progetto (esame scritto)

La documentazione di progetto viene preparata nel corso di 14 settimane secondo le istruzioni della commissione d'esame e deve essere inviata 2 settimane prima dell'inizio dell'esame. I candidati devono documentare progressivamente per iscritto e in modo descrittivo le tappe più importanti del lavoro di progetto «abbigliamento su misura». In questo modo, dimostrano di essere in grado di gestire un ordine del settore dell'abbigliamento su misura in modo autonomo e pragmatico di saper sviluppare e pianificare soluzioni/progetti.

Voce 1.3: Presentazione (esame orale)

I candidati presentano il loro lavoro di progetto (domande, contenuto, procedura, risultati, sagomatura/vestibilità, taglio originale) utilizzano ausili appropriati. Il capo d'abbigliamento finito viene presentato al cliente.

Voce 1.4: Colloquio tecnico (esame orale)

Questa voce include un colloquio tecnico sul lavoro di progetto nel quale i candidati commentano le domande sul lavoro di progetto scelto, la procedura, i risultati e altri argomenti relativi all'abbigliamento su misura (campi di competenze operative A, B, D).

Parte d'esame 2: Conoscenze professionali applicate (esame pratico e scritto)

Questa parte d'esame comprende prove pratiche e scritte su alcune tematiche professionali nel campo dell'abbigliamento su misura che variano a seconda dell'orientamento scelto.

In questa parte d'esame vengono esaminati i seguenti campi di competenze operative (vedi direttive inerenti al presente regolamento d'esame):

- Sviluppo di soluzioni di abbigliamento per clienti, committenti e responsabili dei costumi (CCO A);
- Realizzazione di indumenti su misura per clienti, committenti e responsabili dei costumi (CCO B).

Parte d'esame 3: Realizzazione di cartamodelli con CAD (esame pratico)

Questa parte d'esame comprende i seguenti compiti:

- Modificare i tagli di base con il CAD secondo l'illustrazione fornita;
- Verificare le proporzioni.

In questa parte d'esame viene esaminato il seguente campo di competenze operative (vedi direttive inerenti al presente regolamento d'esame):

- Realizzazione di indumenti su misura per clienti, committenti e responsabili dei costumi (CCO B).

Parte d'esame 4: Economia aziendale (esame scritto)

Questa parte d'esame consiste in una prova scritta con domande nozionistiche e mini-casi su vari temi economico-aziendali come organizzazione e gestione, promozione delle vendite, finanza e contabilità.

In questa parte d'esame vengono esaminati i seguenti campi di competenze operative (vedi direttive inerenti al presente regolamento d'esame):

- Realizzazione di misure di marketing (CCO C);
- Organizzazione di processi operativi (CCO D).

Informazioni dettagliate in merito alle singole parti di esame sono contenute nelle direttive.

5.12 Ogni parte d'esame può essere suddivisa in voci. La commissione d'esame definisce questa suddivisione e la ponderazione delle voci nelle direttive inerenti al regolamento d'esame.

5.2 Requisiti per l'esame

5.21 La commissione d'esame emana le disposizioni dettagliate in merito all'esame nelle direttive inerenti al presente regolamento d'esame (di cui al punto 2.21 lett. a).

5.22 La commissione d'esame decide l'equivalenza di parti d'esame o moduli di altri esami di livello terziario già conclusi e l'eventuale esonero dall'esame nelle corrispondenti parti previste dal presente regolamento. Non è consentito l'esonero dalle parti d'esame che, secondo il profilo professionale, rappresentano le competenze principali dell'esame.

6. VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DELLE NOTE

6.1 Disposizioni generali

La valutazione delle singole parti d'esame e dell'esame viene espressa in note. Si applicano le disposizioni di cui ai punti 6.2 e 6.3.

6.2 Valutazione

6.21 Le note delle voci sono espresse con punti interi o mezzi punti, conformemente al punto 6.3.

6.22 La nota di una parte d'esame corrisponde alla media, arrotondata a un decimale, delle note delle voci in cui la parte d'esame è suddivisa. Se il metodo di valutazione non contempla note di voci, la nota della parte d'esame viene calcolata direttamente in conformità con il punto 6.3.

6.23 La nota complessiva è data dalla media ponderata delle note delle singole parti d'esame. Essa è arrotondata a un decimale.

6.3 Valore delle note

Le prestazioni sono valutate con note da 6 a 1. Il 4.0 e le note superiori designano prestazioni sufficienti. Non sono ammesse note intermedie diverse dai mezzi punti.

6.4 Condizioni per il superamento dell'esame e per il rilascio dell'attestato professionale

6.41 L'esame è superato se:

a) la nota complessiva raggiunge almeno il 4.0;
b) la nota della parte d'esame 1 raggiunge almeno il 4.0;
c) al massimo una nota di una parte d'esame è inferiore a 4.0;
d) nessuna nota di una parte d'esame è inferiore a 3.0;
e) nessuna nota di voce della parte d'esame 1 è inferiore a 3.0.

6.42 L'esame non è superato se il candidato

a) non si ritira entro il termine previsto;
b) si ritira dall'esame o da una parte d'esame pur non avendo motivi validi;
c) si ritira dopo l'inizio dell'esame pur non avendo motivi validi;
d) deve essere escluso dall'esame.

6.43 La commissione d'esame si basa esclusivamente sulle prestazioni fornite durante l'esame per decidere in merito al superamento di quest'ultimo. Chi supera l'esame ottiene l'attestato professionale federale.

6.44 La commissione d'esame rilascia a ogni candidato un certificato d'esame, dal quale risultano almeno:

a) le note delle singole parti d'esame e la nota complessiva dell'esame;
b) il superamento o il mancato superamento dell'esame;
c) l'indicazione dei rimedi giuridici in caso di mancato rilascio dell'attestato professionale.

6.5 Ripetizione

6.51 Chi non ha superato l'esame può ripeterlo due volte.

6.52 La ripetizione si limita alle parti d'esame nelle quali è stata fornita una prestazione insufficiente. Se il candidato non supera l'esame a causa di una nota di voce insufficiente nella parte d'esame 1 in conformità al punto 6.41 let. e, l'esame di ripetizione include l'intera parte d'esame 1 comprese tutte le voci.

6.53 Per la ripetizione si applicano le stesse condizioni d'iscrizione e d'ammissione valide per il primo esame.

7. ATTESTATO PROFESSIONALE, TITOLO E PROCEDURA

7.1 Titolo e pubblicazione

7.11 L'attestato professionale federale è rilasciato dalla SEFRI su richiesta della commissione d'esame e porta le firme della direzione della SEFRI e del presidente della commissione d'esame.

7.12 I titolari dell'attestato professionale sono autorizzati a portare il seguente titolo protetto:

- **Creatrice d'abbigliamento con attestato professionale federale / Creatore d'abbigliamento con attestato professionale federale**
- **Bekleidungsgestalterin mit eidgenössischem Fachausweis / Bekleidungsgestalter mit eidgenössischem Fachausweis**
- **Créatrice de vêtements avec brevet fédéral / Créateur de vêtements avec brevet fédéral**

Per la versione inglese si usa la dicitura:

- **Fashion Technologist, Federal Diploma of Higher Education.**

7.13 I nominativi dei titolari dell'attestato professionale sono iscritti in un registro tenuto dalla SEFRI.

7.2 Revoca dell'attestato professionale

7.21 La SEFRI può revocare un attestato professionale conseguito illegalmente con riserva di avviare una procedura penale.

7.22 Contro la decisione della SEFRI può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla notifica.

7.3 Rimedi giuridici

7.31 Contro le decisioni della commissione d'esame relative all'esclusione dall'esame o al rifiuto di rilasciare l'attestato professionale può essere inoltrato ricorso presso la SEFRI entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve contenere le richieste del ricorrente e le relative motivazioni.

7.32 In prima istanza, la decisione sui ricorsi spetta alla SEFRI. Contro la sua decisione può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla notifica.

8. COPERTURA DELLE SPESE D'ESAME

8.1 L'organo responsabile fissa su richiesta della commissione d'esame le tariffe secondo le quali vengono remunerati i membri della commissione d'esame e i periti.

8.2 L'organo responsabile si fa carico delle spese d'esame, nella misura in cui non sono coperte dalle tasse d'esame, dal contributo federale o da altre fonti.

8.3 Al termine dell'esame la commissione d'esame invia alla SEFRI, conformemente alle sue direttive[2], un rendiconto dettagliato. Su questa base la SEFRI stabilisce il contributo federale per lo svolgimento dell'esame.

---

[2] «Directives du SEFRI concernant l'octroi de subventions fédérales pour l'organisation d'examens professionnels fédéraux et d'examens professionnels fédéraux supérieurs selon les art. 56 LFPr et 65 OFPr» (in francese e tedesco)

9. DISPOSIZIONI FINALI

9.1 Abrogazione del diritto previgente

Il regolamento per l'esame federale di professione di Creatrice d'abbigliamento / Creatore d'abbigliamento del 30 maggio 2016 è abrogato.

9.2 Disposizioni transitorie

I ripetenti in base al regolamento previgente possono ripetere l'esame una prima e/o una seconda volta entro il 31 dicembre 2025.

9.3 Entrata in vigore

Il presente regolamento d'esame entra in vigore il 1° gennaio 2023.

10. EMANAZIONE

Comunità d'interessi per la formazione professionale di creatrici/creatori d'abbigliamento (IBBG)

Olten, 06.05.2022

Hans Luginbühl
Presidente

Georg Berger
Direttore

Unione svizzera dei mestieri della moda (USMM)

Toffen, 06.05.2022

Claudia Stäheli
Presidente

Babette Sigg Frank
Membro del comitato

Il presente regolamento è approvato.

Berna, 25 MAG 2022

Segreteria di Stato per la formazione,
la ricerca e l'innovazione SEFRI

Rémy Hübschi
Direttore supplente
Capodivisione Formazione professionale e continua